



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante disposizioni sul riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;

VISTO l'art. 83 – bis, commi 1 e 2, e commi 4 e 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare il comma 2, a norma del quale l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante;

CONSIDERATO che detta disposizione deve essere intesa nel senso che le determinazioni in ordine ai costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto ed ai valori dei costi chilometrici dei parametri di riferimento sono sottoposti a verifica in occasione dell'aggiornamento dei costi minimi previsto semestralmente rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre;

VISTA la Determinazione n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012, con la quale l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto definisce la metodologia, individua i parametri di costo nonché i criteri di calcolo per la definizione dei valori dei costi di esercizio;

VISTO il decreto legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2012, a norma del quale l'esercizio delle funzioni della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, comprese quelle dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, sono state trasferite in capo alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il proprio decreto n. 86 del 12 settembre 2012, con il quale si dato atto che la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per effetto delle summenzionate disposizioni, definisce mensilmente, in luogo dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, l'adeguamento dei costi di

esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, in relazione all'andamento del costo del carburante, quale rilevato dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il proprio Decreto prot. n. 175 del 17 dicembre 2012, che per il primo semestre dell'anno 2013 ha confermato i valori dei costi chilometrici dei parametri di riferimento, nonché il metodo di calcolo come già definiti dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto con deliberazione del 13 giugno 2012;

RITENUTO, che in vista dell'eventuale aggiornamento del 15 giugno 2013, non sussistano i presupposti per procedere alla revisione della metodologia;

CONSIDERATO, infatti, che detta metodologia, oltre a rispondere a criteri di scientificità, risponde anche alla necessità di individuare i "costi minimi di esercizio" unicamente nei costi incompressibili che possano avere una diretta e reale incidenza sulla sicurezza della circolazione stradale, con esclusione di tutti quegli altri "costi di esercizio" che non possono avere incidenza sui profili di sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO, dunque, che per l'elaborazione dei valori dei costi chilometrici totali di esercizio vanno presi a riferimento i valori economici dei parametri, quali il costo (retributivo e contributivo) del solo lavoratore mobile, il costo dell'assicurazione dei veicoli, il costo per eventuali riparazioni e per la manutenzione degli stessi;

CONSIDERATO, inoltre, che l'indice ISTAT di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'anno 2012 registra un aumento complessivo pari al 0,4% fra il mese di dicembre 2012 e il mese di aprile 2013 (ultimo mese di cui è disponibile la rilevazione), e che fra il giugno del 2012 e il mese di aprile 2013, l'aumento risulta pari al 1%;

CONSIDERATO, in particolare, che non risulta ancora definito il rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione;

CONSIDERATO che l'Osservatorio, con la Determinazione n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012, ha preso in considerazione i mezzi di nuova costruzione, tenuto conto delle nuove regole di accesso al mercato (che, impongono l'acquisto di veicoli Euro 5 o superiori), e che tale scelta, conserva, anche oggi, la sua coerenza con il quadro normativo, atteso che, non è ancora obbligatoria l'immatricolazione di veicoli nuovi conformi alle caratteristiche anti inquinamento Euro VI;

CONSIDERATO che il costo dei pedaggi è stato determinato sulla base di una stima delle percorrenze medie in autostrada per ciascuna classe di veicolo;

CONSIDERATO che il costo del gasolio è aggiornato mensilmente dalla stessa Amministrazione, alla luce delle rilevazioni periodiche del Ministero dello sviluppo economico;

PRESO ATTO dei rinvii pregiudiziali, ad opera del TAR del Lazio, della questione della corretta interpretazione del Trattato istitutivo dell'Unione europea, deciso con Ordinanza del 25 ottobre 2012;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell'articolo 83 bis legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguamento dei costi di esercizio delle imprese di

 2

autotrasporto con riferimento all'andamento del costo del carburante del mese di maggio 2013, così come rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

DECRETA

Articolo Unico

- 1) I valori di adeguamento dei costi di esercizio, ex art. 83 bis, comma 1, e 2, della legge n. 133/2008, elaborati sulla base del costo del gasolio come rilevato per il mese di maggio 2013 dal Ministero dello sviluppo economico, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
- 2) Tali valori sono definiti sulla base della medesima metodologia di studio, del medesimo modello di calcolo e degli stessi valori chilometrici di costo dei parametri di riferimento secondo quanto riportato nella determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012, e confermati con Decreto dirigenziale n. 175 del 17 dicembre 2012.
- 3) Eventuali revisioni dei valori economici dei parametri di costo, nonché della metodologia di calcolo, saranno presi in considerazione in occasione della prossima scadenza del 15 dicembre 2013, giusta quanto previsto dall'art. 83 bis, comma 2, della legge 133/2008.
- 4) Si dispone la pubblicazione del presente decreto, e delle relative tabelle, sul sito WEB dell'Amministrazione, nella sezione "Autotrasporto merci conto terzi: costi di esercizio e costi minimi di sicurezza".

Il Direttore Generale
(dott. Enrico Finocchi)

